



SIMONE CENTAMORE*

LA CONFISCA PREVENTIVA TRA ESIGENZE DI SICUREZZA E GARANZIE DELLA LEGALITÀ SOSTANZIALE - CASE OF ISAIA AND OTHERS V. ITALY (CORTE EDU, 25 SETTEMBRE 2025) - NOTA A SENTENZA

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Contesto storico e doglianze dei ricorrenti - 3. Le misure di prevenzione patrimoniale alla luce del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011) - 4. La decisione della Corte EDU - 5. Contesto giurisprudenziale e dottrinale - 6. Valore sistematico della pronuncia - 7. Conclusioni.

1. Premessa

La sentenza *Isaia and Others v. Italy*, resa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il 25 settembre 2025 (ricorso n. 001-244854), segna una tappa cruciale nel lungo e controverso dialogo tra la Corte di Strasburgo e l'ordinamento italiano circa misure di prevenzione patrimoniali, così come disciplinate ed eseguite in territorio italiano.

Con una pronuncia che individua la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU – ossia il diritto al pacifico godimento dei beni – la Corte EDU ha richiesto standard più stringenti in tema di istruzione probatoria e di motivazione dei provvedimenti ablativi: non bastano automatismi né presunzioni di sproporzione tra reddito e acquisti effettuati; occorre dimostrare un nesso causale concreto tra attività illecite e beni, un collegamento temporale ragionevole e, ove i beni siano intestati a terzi, una prova rigorosa “dell’effettiva disponibilità” in capo al soggetto sottoposto alla misura¹. È un messaggio con effetti che travalicano il caso concreto, perché ridefinisce gli standard di legalità e prevedibilità delle confische *ante delictum* nell'ordinamento italiano.

Tuttavia, almeno una perplessità sorge in relazione alla riflessione offerta dai giudici di Strasburgo, ovvero: quanto resta del margine di apprezzamento nazionale? Infatti, come si illustrerà oltre, occorre accertare se l'impianto argomentativo della Corte EDU si collochi

* Dottore Magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania.

¹ V. Corte EDU, *Isaia and Others v. Italy*, sentenza del 25 settembre 2025, causa n. 001-244854. Per un importante precedente in tema di proporzionalità della confisca e art. 1 Prot. 1 CEDU, v. Corte EDU, Grande Camera, *G.I.E.M. S.r.l. and Others v. Italy*, nn. 1828/06, 34163/07 e 19029/11, 28 giugno 2018.

nell'alveo della tutela effettiva dei diritti fondamentali ovvero, nel caso concreto, presenti tratti di preminenza interpretativa rispetto alle fonti dell'ordinamento interno.

2. Contesto storico e doglianze dei ricorrenti

Nel dicembre 2018, il Questore di Palermo chiese al Tribunale locale – Sezione misure di prevenzione – di dichiarare Giuseppe Isaia «soggetto socialmente pericoloso» e di applicargli la confisca preventiva ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia)². Da premettere, infatti, che il soggetto in questione aveva ricevuto condanne irrevocabili pronunciate dalla Corte d'Assise per svariati reati contro il patrimonio, in un arco di tempo compreso tra il 1980 e il 2008.

L'istanza di confisca riguardava beni intestati alla famiglia Isaia, acquistati da vari membri della stessa nel periodo 1994-2016. Il 20 dicembre 2018, il Tribunale ne ordinò il sequestro preventivo e, con sentenza del 4 agosto 2020, ne ordinò la confisca definitiva, ritenendo che Isaia «avesse vissuto abitualmente, anche in parte, con il prodotto del reato» fra il 1980 e il 2008. In sostanza la confisca fu motivata quasi esclusivamente sul presunto squilibrio fra redditi dichiarati e valore dei beni. Nel successivo grado di appello, i ricorrenti contestarono la sentenza, invocando l'assenza di un nesso temporale e causale tra i reati commessi e l'acquisto dei beni confiscati, quest'ultima circostanza avvenuta, infatti, dopo molti anni.

Ciononostante, il 7 maggio 2021, la Corte d'Appello di Palermo rigettò il ricorso, confermando in toto la confisca e ribadendo che la prova della sproporzione reddito-beni legittimasse una presunzione circa l'origine illecita dei fondi utilizzati a tale scopo.

La Cassazione, con ordinanza n. 13458 del 7 aprile 2022, ammise che, di norma, la confisca preventiva è legittima solo in relazione a quanto acquistato nel periodo di commissione dei reati, ma affermò che la normativa interna consentirebbe di estendere la confisca anche ai beni acquisiti successivamente, in un arco temporale ravvicinato rispetto alla fine del periodo (se sussistono sufficienti elementi probatori). In sostanza, la Cassazione confermò che i beni erano stati comprati con i proventi illeciti reinvestiti dagli Isaia e che gli 11 anni trascorsi dal reato (1998-2010) fossero non così distanti nel tempo, rigettando, di tal guisa, il ricorso.

Gli Isaia portarono quindi il caso davanti alla Corte EDU, denunciando violazioni dell'art. 6 (giusto processo), per difetto di prova ed eccessiva ampiezza della misura, e dell'art. 1 Prot. 1 (mancato equilibrio tra legittimo interesse pubblico e tutela patrimoniale). I ricorrenti lamentavano che la confisca avesse colpito beni acquistati dopo il periodo in cui uno di essi era stato ritenuto “socialmente pericoloso”. Essi sostenevano che i giudici nazionali avessero applicato la misura senza fornire prova di un nesso concreto tra i beni

² Per i fatti e l'iter processuale che seguono, v. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Isaia and Others v. Italy*, cit., §§ 5-19 (*The circumstances of the case*). Per un commento dottrinale alla stessa pronuncia, v. R. TRINCHERA, *Patrimoni sproporzionati e automatismi presuntivi: la Corte EDU richiama i giudici italiani al rispetto delle garanzie in materia di confisca di prevenzione, in Sistema Penale*, 2025, *passim*.

confiscati e presunte attività illecite. Inoltre, i ricorrenti contestavano la vaghezza del fondamento normativo e la mancanza di criteri chiari per l'applicazione della misura³.

3. *Le misure di prevenzione patrimoniale alla luce del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011)*

Prima di analizzare il contenuto della sentenza di cui al presente contributo, bisogna premettere che, nel sistema italiano, il concetto di misure di prevenzione patrimoniali si è sviluppato parallelamente alla lotta contro la criminalità organizzata. Non a caso, infatti, questi strumenti sono stati inseriti nel Codice Antimafia (D.lgs 159/2011) al fine colpire la “ricchezza sospetta” tipica dei sodalizi mafiosi. Tuttavia, applicare misure patrimoniali preventive comporta tensioni con i diritti fondamentali (in particolare il diritto di proprietà) e richiede garanzie adeguate.

Secondo il dettato codicistico, la confisca preventiva può essere disposta dal tribunale, su richiesta del pubblico ministero, quando si riscontrino: pericolosità del soggetto, verificata in base a determinate condizioni (es. precedenti penali, indizi di partecipazione ad associazione mafiosa o reati gravi); beni, somme, attività economiche che appaiono sproporzionate rispetto al reddito o ai mezzi leciti dell'interessato; assenza di giustificazione legittima: il destinatario deve provare la legittima provenienza dei beni o comunque la proporzione rispetto ai redditi o all'attività economica svolta⁴.

Una delle questioni più dibattute è la natura giuridica dell'istituto in esame: misura preventiva (e, quindi, strumento per garantire la sicurezza) o sanzione mascherata?

La giurisprudenza della Corte EDU ha contribuito a chiarire che le misure preventive di carattere patrimoniale, pur non essendo pene vere e proprie, devono essere valutate con il criterio del fair balance, quindi, del giusto equilibrio tra l'applicazione di una misura preventiva e la tutela del diritto di proprietà (art. 1 Prot. 1). In particolare, le misure preventive non possono eludere i principi del diritto penale quando incidono gravemente su beni, sulla base dei criteri elaborati nella nota sentenza *Engel and Others v. The Netherlands* del 1976⁵.

Nonostante le successive riforme in materia (in particolare con la legge Antoci - n. 161/2017), volte ad ampliare le ipotesi applicative e ad aumentare la tutela dei terzi, sembrerebbe che non siano state eliminate del tutto la discrezionalità lasciata ai giudici nazionali e l'indeterminatezza normativa, che la Corte costituzionale e la Corte EDU continuano a censurare come eccessive.

³ L'ordinanza della Corte di Cassazione è: CASS. PEN., Sez. I, ord. 7 aprile 2022, n. 13458. Sulla sentenza Isaia nel suo complesso, v. R. TRINCHEA, *Patrimoni sproporzionati e automatismi presuntivi*, cit.

⁴ Artt. 16, 20, 24 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

⁵ CORTE EDU, *Engel and Others v. The Netherlands*, nn. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 e 5370/72, 8 giugno 1976, §§ 82-83, ove la Corte ha elaborato i tre criteri per determinare se una misura costituisca “pena” ai sensi della Convenzione: la qualificazione nel diritto interno, la natura dell'infrazione e il grado di severità della sanzione. Sull'applicazione di tali criteri alla confisca di prevenzione, v. CORTE EDU, *Garofalo and Others v. Italy*, cit., §§ 100-129, ove la Corte, applicando i criteri Engel, ha escluso la natura penale della confisca di prevenzione italiana, riconoscendole una funzione “ripristinativa” (restorative). V. inoltre CORTE EDU, *Welch v. The United Kingdom*, n. 17440/90, 9 febbraio 1995, sulla distinzione tra misura preventiva e sanzione penale nell'ambito delle confische; nonché CORTE EDU, Grande Camera, *G.I.E.M. S.r.l. and Others v. Italy*, cit. In dottrina, sul progressivo ridimensionamento del terzo criterio Engel (severità) nella giurisprudenza di Strasburgo, v. E. DAVI, *Corte e.d.u. “Garofalo e altri c. Italia”: la metamorfosi della confisca senza condanna italiana*, in *Processo Penale e Giustizia*, 2025, *passim*.

4. La decisione della Corte EDU

Ritornando alla decisione della Corte EDU sul caso Isaia, possiamo, anzitutto, affermare che la stessa abbia inquadrato la vicenda interamente sotto il profilo del pacifico godimento del diritto di proprietà (art. 1 Prot. 1 CEDU).

Come ha ricordato il Collegio, la confisca preventiva, pur non richiedendo una condanna penale, è di per sé una forma di controllo amministrativo dei beni nell'interesse pubblico e dunque deve valutarsi alla stregua delle regole di cui all'art. 1 Prot. 1⁶: deve esserci un fondamento legale chiaro, un giustificato interesse generale (contrasto alla criminalità organizzata) e un bilanciamento proporzionato dei diritti individuali.

La Corte, tuttavia, ha individuato gravi carenze nei percorsi motivazionali dei giudici interni: in particolare, è venuto meno il fondamentale principio di nesso causale e temporale tra reati e beni confiscati: sul punto, la sentenza evidenzia che i tribunali italiani si sono limitati a constatare la mera sproporzione economica tra il reddito dichiarato dalla famiglia Isaia e il valore dei beni acquistati, senza ricostruire alcuna filiera dell'illegalità.

Inoltre, la Corte ha osservato che i beni confiscati non erano di proprietà del capofamiglia Isaia, ma formalmente della moglie e del figlio. I giudici nazionali, però, non hanno adeguatamente motivato il perché tali beni dovessero comunque ritenersi «a disposizione» del marito, rendendoli, di tal guisa, il presunto profitto dei suoi reati; si sono limitati a notare che né la moglie né il figlio potevano giustificare redditi sufficienti per quegli acquisti.

Alla luce di queste criticità, la Corte ha concluso che le decisioni interne erano «talmente gravi e manifestamente incompatibili» con i paletti legislativi, da rendere il provvedimento arbitrario o manifestamente irragionevole⁷. La Corte, quindi, pur riconosciuto che il fine perseguito, ovvero il contrasto alla criminalità, fosse legittimo ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1, tuttavia rilevando carenze nella prevedibilità della norma e insufficienza motivazionale da parte dei giudici interni, ha, dunque, stabilito la violazione dell'art. 1 Prot. 1 e ordinato la restituzione dei beni ai ricorrenti o il rimborso del corrispondente valore.

Consolidata la linea già seguita nella sentenza *De Tommaso v. Italy* del 2017⁸, in cui aveva censurato la vaghezza delle misure di prevenzione personali previste dal diritto italiano, la Corte ha sottolineato, inoltre, come la confisca preventiva debba rispettare il principio di proporzionalità, verificando se l'interferenza con il diritto di proprietà sia necessaria e non eccessiva rispetto al fine perseguito. Nel caso Isaia, il difetto di una motivazione specifica sul

⁶ Come già in *Todorov c. Bulgaria*, §129 e segg. citati in sentenza.

⁷ CORTE EDU, *Isaia and Others v. Italy*, cit.

⁸ Sulla pronuncia della Corte europea v., in partic., F. VIGANÒ, *La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, passim e A.M. MAUGERI, *Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte Europea condanna l'Italia per la mancanza di qualità della 'legge', ma una rondine non fa primavera*, *ivi*, 2017, passim. Inoltre, M. PELISSERO, *Gli effetti della sentenza De Tommaso sulla disciplina delle misure di prevenzione dopo le recenti posizioni della Corte costituzionale*, in *Studium Iuris*, 2019, p. 1148. Per l'estensione dei principi della sentenza De Tommaso alle misure di prevenzione patrimoniali, v. A. M. MAUGERI, *I soggetti destinatari delle misure di prevenzione tra irrazionali scelte criminogene e il principio di proporzionalità*, in *L'indice penale*, 2017, passim; nonché, con specifico riferimento alla confisca di prevenzione dopo Garofalo e Isaia, R. TRINCHERA, *Patrimoni sproporzionati e automatismi presuntivi*, cit.

rapporto tra pericolosità e singoli beni ha reso impossibile un vero bilanciamento. La misura si è, quindi, trasformata in un intervento automatico e punitivo, in contrasto con l'art. 1 Prot. 1.

Bisogna ricordare che nel gennaio 2025, in *Garofalo and Others v. Italy*, la Corte EDU ha ritenuto che la confisca di prevenzione italiana, alla luce del suo impianto e dei limiti delineati dalla giurisprudenza nazionale – non integri una ‘pena’ ai fini dell’art. 7 CEDU (legalità in materia penale), ribadendone la natura essenzialmente preventiva/risarcitoria⁹. La sentenza Isaia non contraddice quell’esito, ma alza l’asticella sotto l’egida dell’art.1 Prot.1 CEDU: se non è “pena”, resta pur sempre un’ingerenza patrimoniale molto invasiva, legittima solo se sorretta da prova del nesso, da un rigoroso controllo sulla provenienza e da motivazioni individualizzate.

5. *Contesto giurisprudenziale e dottrinale*

Il caso in esame si inserisce in un percorso già ampiamente vagliato in Italia anche in termini di legittimità costituzionale.

La Corte costituzionale inizialmente ha avuto un approccio di relativo favore verso gli strumenti in esame, considerandoli appartenenti a una logica di prevenzione generale non punitiva, salvo poi dichiarare costituzionalmente illegittime alcune parti del Codice Antimafia là dove consentivano misure preventive fondate su presupposti indeterminati, con le sentenze n. 24 e 25 del 2019¹⁰.

In altre decisioni, la Corte costituzionale ha affrontato aspetti specifici volti a garantire un equilibrio tra efficacia dell’azione antimafia e tutela dei diritti, costruendo, di fatto, uno ‘statuto costituzionale’ delle misure di prevenzione, in cui ammette tali misure come strumenti di difesa sociale, ma insiste su un loro uso non arbitrario, su una normativa chiara e su controlli giurisdizionali effettivi¹¹.

⁹ Sul tema: CORTE EDU, Sez. I, *Garofalo and Others v. Italy*, 21 gennaio 2025; CORTE EDU, *Guide on Article 7 of the Convention – No punishment without law*, agg. 31 agosto 2025; S. FINOCCHIARO, *Garofalo e altri c. Italia’*: la Corte EDU afferma la legittimità della confisca di prevenzione e ne riconosce per la prima volta la natura ripristinatoria, in *Sistema Penale*, 2025; *Garofalo ed altri c. Italia*, nota e testo, in *Archivio Penale*, scheda, 2025; UCPI – OSSERVATORIO MISURE PATRIMONIALI E DI PREVENZIONE, *Garofalo/Italia: la prevenzione ha una nuova chance?*, 6 marzo 2025; A. GAUDIERI, *La confisca di prevenzione ha natura ripristinatoria e non punitiva: la decisione della CEDU*, in *Penale Diritto e Procedura*, 2025, *passim*; E. DAVÌ, *Corte e.d.u. ‘Garofalo e altri c. Italia’*: la metamorfosi della confisca di prevenzione dopo *Garofalo*, cit.

¹⁰ Sul punto si confronti: CORTE COSTITUZIONALE, sent. n. 24/2019 e sent. n. 25/2019; S. FINOCCHIARO, *Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019, *passim*; D. PIVA, *Misure di prevenzione – Corte cost. n. 25 del 2019*, in *Archivio Penale*, 2019, *passim*; M. PICCHI, *Principio di legalità e misure di prevenzione nella ricostruzione dialogica fra Corte EDU, Corte costituzionale e Corte di cassazione*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2019, *passim*; G. LAURICELLA, *Le misure di prevenzione patrimoniali e le garanzie di legalità*, in *Forum di Quaderni Costituzionali – Rassegna*, 2021, *passim*; R. M. GIOVINAZZO, *La confisca di prevenzione all’indomani della sentenza 24/2019 della Corte Costituzionale. Rimedi esperibili: revocazione straordinaria ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 versus incidente d’esecuzione ex artt. 666 e ss. c.p.p. Le Sezioni Unite tracciano la rotta*, in *Giurisprudenza Penale Web*, (Rivista online) 2022, 3, *passim*; P. BARTOLO, *La confisca di prevenzione e la revocabilità di tutti i provvedimenti ablativi emessi in violazione dei canoni enucleati dalla sentenza della Corte costituzionale 24/2019: una pronuncia che potrebbe costare allo Stato oltre 500 milioni di ‘risarcimenti’*, in *Sistema Penale*, 2021, *passim*.

¹¹ Sul punto si confrontino le seguenti sentenze della Corte costituzionale: sent. n. 57/2020, 26 marzo 2020; sent. n. 99/2020, 27 maggio 2020; sent. n. 152/2021, 12 luglio 2021; sent. n. 178/2021, 30 luglio 2021; sent. n.

Anche la Corte di Cassazione – sia a Sezioni Unite sia attraverso pronunce delle sezioni semplici, civili e penali – ha dato un contributo fondamentale nell’interpretare e talora colmare le lacune della disciplina sulle misure di prevenzione patrimoniali. Un tema ricorrente è la discussione sulla natura giuridica di tali misure. Le Sezioni Unite penali, nella storica sentenza Catanzaro (Cass. S.U. 18 aprile 1996, n. 18), affermarono chiaramente che le misure di prevenzione non costituiscono pene, bensì misure amministrative di carattere speciale, dunque sottratte alle garanzie del diritto penale sostanziale (come la retroattività della norma più favorevole). Questo principio è stato confermato in pronunce più recenti.

Ciononostante, a livello teorico, pur ribadendo formalmente il carattere non penale delle misure di prevenzione, alcuni giudici di legittimità hanno riconosciuto, nelle loro motivazioni, la somiglianza funzionale di certe confische preventive con misure di sicurezza o addirittura con sanzioni penali sostanziali.

La Cassazione, consapevole di queste criticità, ha cercato di orientare l’applicazione pratica delle misure in modo conforme ai principi superiori: ad esempio, ha escluso l’applicabilità di nuove misure a fatti troppo remoti nel tempo rispetto all’epoca di pericolosità, per evitare effetti retroattivi eccessivi; oppure ha ribadito la necessità di un rigoroso accertamento probatorio, benché basato su indizi e presunzioni, pur sempre ragionevolmente solidi e aggiornati¹².

La dottrina italiana ha lungamente dibattuto sulle misure di prevenzione patrimoniali, oscillando tra il riconoscimento della loro utilità pratica e la critica della loro compatibilità con i principi dello Stato di diritto.

I più favorevoli affermano che le misure di prevenzione patrimoniali svolgono una funzione strategica di salvaguardia dell’ordine pubblico economico, operando in una logica di difesa sociale anticipata rispetto al reato. Sul piano garantistico e teorico, però, numerose voci critiche hanno messo in luce le problematicità di fondo. Un argomento centrale è la già menzionata questione della natura giuridica: sebbene la legge le qualifichi come misure di carattere preventivo (non penale), in sostanza esse privano coattivamente una persona dei propri beni sulla base di un sospetto di illegalità. Questa impostazione critica sostiene che il sistema del doppio binario (processo penale da un lato, misure di prevenzione dall’altro) possa dar luogo ad abusi e violazioni dei diritti: ad esempio, il rischio di procedure basate su

18/2023, 10 febbraio 2023; sent. n. 109/2025, 17 luglio 2025; sent. n. 166/2025, 7 novembre 2025. Per la dottrina: R. BORRELLO, *La Corte costituzionale e le informative antimafia. Minime riflessioni a partire dalla sentenza n. 57 del 2020*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2020, passim; A. LONGO, *La Corte costituzionale e le informative antimafia. Minime riflessioni a partire dalla sentenza n. 57/2020*, in *Nomos*, 2020, passim.

¹² Per un approfondimento si vedano le seguenti sentenze della Corte di cassazione: Sezioni Unite, sent. 18 aprile 1996, n. 18; Sezioni Unite, sent. 26 giugno 2014, n. 4880; Cass. pen., Sez. V, sent. 13 novembre 2012 (dep. 24 marzo 2013), n. 14044; Cass. pen., Sezioni Unite, informazione provvisoria 27 marzo 2025. Si vedano, inoltre: G. CIVELLO, *La sentenza “Spinelli” sulla confisca di prevenzione: resiste l’assimilazione alle misure di sicurezza, ai fini della retroattività della nuova disciplina normativa*, in *Archivio penale*, 2015, passim; F. MAZZACUVA, *Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, passim; D. MENDITTO, *Le Sezioni Unite verso lo “statuto” della confisca di prevenzione: natura giuridica, retroattività, correlazione temporale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014, passim; R. TRINCHERA, *Patrimoni sproporzionati e automatismi presuntivi*, cit.; UCPI – Osservatorio Misure di Prevenzione, *Libro bianco*, 2024; L. DELLA RAGIONE – A. MARANDOLA – A. ZAMPAGLIONE (a cura di), *Misure di prevenzione, interdittive antimafia e procedimento*, Milano, 2022, passim.

semplici informative di polizia, l'assenza di contraddittorio pieno, l'applicazione retroattiva di norme più severe¹³.

Altri studiosi, pur riconoscendo le criticità, ritengono che una terza via sia possibile: considerare le misure di prevenzione patrimoniali come strumenti sui generis, afferenti né al diritto penale punitivo né a quello amministrativo puro, bensì a un ambito intermedio di natura civile/preventiva. Secondo questa visione, la confisca di prevenzione troverebbe fondamento non nel potere punitivo dello Stato, ma nel potere di regolamentazione della proprietà: in pratica, lo Stato rivendica la titolarità di beni che, per le modalità illecite con cui sono stati acquisiti, non possono considerarsi pienamente diritto di proprietà privata tutelato (in base all'art. 42 Cost. e all'art. 1 Protocollo addizionale CEDU, il diritto di proprietà non protegge l'arricchimento da attività criminali). È una linea argomentativa che trova riscontro anche in pronunce della Corte EDU, la quale in alcune sentenze (ad es. *Raimondo v. Italy*, 1994) ha riconosciuto che le misure patrimoniali antimafia non costituiscono “sanzioni penali” agli effetti della Convenzione, bensì misure preventive consentite dall'art. 1 Prot.1 CEDU in quanto mirano a contrastare la pericolosità sociale¹⁴.

6. Valore sistematico della pronuncia

La sentenza in esame ha il pregio di spostare l'attenzione dai tipi legali alle pratiche decisorie. La Corte EDU, infatti, non ha messo al bando l'istituto della confisca preventiva, ma chiede di dimostrarne l'uso proporzionato, bene per bene, persona per persona. È una correzione mirata contro il rischio – reale – che l'automatismo della sproporzione si trasformi in “scorciatoia” rispetto all'onere di provare il collegamento fra illeciti e patrimonio. Inoltre, il capitolo sui terzi chiude la stagione delle ablazioni “per contiguità”, presidio importante contro un uso improprio degli strumenti preventivi.

Cionondimeno, risulta condivisibile l'opinione espressa dal giudice Sabato, membro del collegio (*dissenting opinion* allegata alla sentenza), il quale coglie un punto sensibile: nel momento in cui la Corte di Strasburgo richiede agli Stati maggiori prove e motivazioni estremamente corroborate, quanto resta del margine di apprezzamento nazionale? Il rischio di uno “scivolamento” nel sindacato di fatto esiste, specie se la Corte entra (troppo) nel dettaglio dei flussi finanziari¹⁵. La risposta, tuttavia, sta nel metodo: la Corte non impone risultati probatori, ma standard ragionati. Spetta ai giudici italiani riempirli, con strumenti

¹³ In tal senso A. MANNA, *La confisca nel Codice Antimafia*, in *Archivio Penale*, 2021, passim. Inoltre, Corte cost. sent. n. 106/2015, che, sulla differenza di oggetto fra la sede penale e di prevenzione, rispettivamente si fondano sulla “verifica di un determinato fatto-reato” e su una “complessiva notazione di pericolosità espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato”. Inoltre, A. M. MAUGERI, *I soggetti destinatari delle misure di prevenzione tra irrazionali scelte criminogene e il principio di proporzione*, cit.; D. MENDITTO, *Le Sezioni Unite verso lo Statuto della confisca di prevenzione*, cit., p. 11 ss.

¹⁴ Per approfondimenti, si confrontino: G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*⁹, Bologna, 2024, passim; A. M. MAUGERI, *Sequestro e confisca*, Torino, 2017, passim; A. M. MAUGERI, *La conformità dell'actio in rem con il principio del mutuo riconoscimento*, in S. MAZZARESE, A. AIELLO (a cura di), *Le misure patrimoniali antimafia. Interdisciplinarietà e questioni di diritto penale, civile e amministrativo*, Milano, 2010, pp. 119–208; M. RONCO, *Voluntas ut ratio. Sullo statuto della volontà nel diritto penale*, Torino, 2023, passim; CORTE EDU, *Raimondo v. Italy*, sent., 1994; *Arcuri and O. v. Italy*, 5 luglio 2001; *Riela c. Italia*, 4 settembre 2001.

¹⁵ V. *Isaia and Others v. Italy*, cit., opinione dissenziente del giudice Sabato, allegata alla sentenza.

nazionali (oneri di allegazione, inversioni ragionevoli, presunzioni robuste ma confutabili) e con motivazioni che dialoghino apertamente con quel canone.

Un terreno ancora scivoloso è la distinzione tra privazione e controllo dell'uso ai sensi dell'art. 1 Prot. 1 CEDU. La sentenza *Isaia* non cristallizza una tassonomia nuova, ma insiste sul giusto equilibrio. Per evitare incertezze, sarebbe utile, anche per il futuro, che il legislatore definisse con maggiore precisione cosa costituisce oggetto e limite della confisca di prevenzione (proventi? risparmi? reinvestimenti? incremento patrimoniale indiretto?) e che la giurisprudenza di legittimità codificasse criteri motivazionali ben specifici (ad es., standard per immobili, partecipazioni sociali, liquidità). In questo, la sentenza in esame è un pungolo, non la risposta definitiva.

Infatti, nonostante la portata innovativa, la sentenza lascia aperti alcuni interrogativi: quanto dettagliata deve essere la legge nazionale per rispettare il principio di prevedibilità? È possibile conciliare l'efficacia delle misure antimafia con l'obbligo di motivazioni puntuali senza paralizzare i procedimenti? In che misura la violazione accertata dalla Corte potrà incidere sui procedimenti di prevenzione ancora pendenti in Italia? In ogni caso, la pronuncia avrà effetti diretti sulla prassi giudiziaria nazionale italiana e sull'attività del legislatore. La sentenza, infatti, impone il rispetto rigoroso della garanzia prevista dall'art. 24 del d.lgs. 159/2011: se il collegamento tra proventi da reato e acquisto dei beni non è provato, la confisca è sproporzionata.

Inoltre, l'ordinanza di confisca dovrà esporre elementi concreti che giustifichino l'assunto dell'illiceità dei beni: la Corte, infatti, ha censurato l'uso indifferenziato di stime ISTAT o calcoli statistici, che non sostituiscono la ricostruzione fattuale (catena di reinvestimenti) richiesta dalla legge¹⁶.

7. Conclusioni

La sentenza *Isaia and Others v. Italy* consolida un principio fondamentale: anche la sicurezza collettiva deve essere perseguita nel rispetto della legalità sostanziale, della proporzionalità e della motivazione effettiva. L'Italia è così chiamata a ridefinire il confine tra prevenzione e sanzione, garantendo che le misure patrimoniali non si traducano in strumenti di punizione svincolati da prove concrete. In tal senso, la pronuncia rafforza la centralità della Corte EDU come garante ultima dello Stato di diritto nel sistema europeo delle libertà fondamentali.

La sentenza citata impone di abbandonare ogni residuo di automatismo e di sostituirlo con un'analisi probatoria concreta e confutabile. La misura di prevenzione resta – anche secondo Strasburgo – uno strumento legittimo per impedire che il crimine si diffonda; ma solo se venga applicata con quella “qualità della legge” e quella “qualità della decisione” che assicurano prevedibilità, contraddittorio effettivo e motivazioni individualizzate.

La giurisprudenza di legittimità italiana ha già in parte tracciato questa rotta; il legislatore può completarla con interventi chirurgici su nesso, tempo e terzi. Il risultato non sarebbe un indebolimento della lotta alle mafie, ma il suo esatto contrario: misure più solide, meno impugnabili, più giuste. È questo il vero lascito di *Isaia*: una prevenzione più garantista per essere più efficace.

¹⁶ CORTE EDU, *Isaia and Others v. Italy*, cit., § 9, ove si riporta il ragionamento del Tribunale di Palermo fondato sulle tabelle ISTAT. V. anche § 7 per il riferimento alle condanne pronunciate dalla Corte d'Assise.